
Secondo giorno della quattordicesima Riunione
Giornale MC(14) N.2, punto 8 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.15/06
LOTTA ALLO SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI BAMBINI

Il Consiglio dei ministri,

riconoscendo che lo sfruttamento sessuale dei bambini costituisce un problema grave e di ampie proporzioni in tutta la regione dell'OSCE e al di fuori di essa, con manifestazioni molteplici e interconnesse di tutte le forme di sfruttamento sessuale dei bambini, tra cui la prostituzione, la pornografia infantile, la tratta di minori a fini di sfruttamento sessuale, il turismo sessuale e i matrimoni forzati di bambini,

riconoscendo che lo sfruttamento sessuale dei bambini offende la dignità umana e pregiudica il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali,

considerando che lo sfruttamento sessuale dei bambini è un crimine grave e efferato, che coinvolge in molti casi la criminalità organizzata e che è necessario prevenire, investigare, perseguire e sanzionare con tutti i mezzi disponibili,

sottolineando la necessità di affrontare la vasta gamma di fattori che rendono i bambini vulnerabili allo sfruttamento sessuale, tra cui le disparità economiche, il mancato accesso all'istruzione e la discriminazione, ivi inclusa la discriminazione su base sessuale, nonché la necessità di contrastare la domanda di pornografia infantile e di turismo sessuale e di prevenire le azioni dei responsabili,

considerando che lo sfruttamento sessuale dei bambini è in crescita e che si sta diffondendo attraverso l'uso di nuove tecnologie come Internet,

riconfermando tutti i pertinenti impegni OSCE,

prendendo nota della risoluzione sulla lotta alla tratta e allo sfruttamento dei bambini nella pornografia, adottata dall'Assemblea parlamentare dell'OSCE a Bruxelles in occasione della sua quindicesima Sessione annuale,

* Include emendamenti relativi al testo della decisione, come uniformato dalle delegazioni il 29 gennaio 2006.

tenendo presenti le relative disposizioni dei pertinenti strumenti internazionali, tra cui la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e il relativo Protocollo opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione e la pornografia infantile, il Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di esseri umani, in particolare donne e bambini, aggiuntivo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, nonché le decisioni e le raccomandazioni dei pertinenti organismi internazionali,

tenendo conto delle disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (2001) relative alla pornografia infantile,

richiamando la Dichiarazione e il Programma d'azione adottato dal primo Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a scopo commerciale, tenutosi in Svezia nel 1996, nonché l'Impegno mondiale di Yokohama, adottato dal secondo Congresso mondiale tenutosi in Giappone nel 2001,

prendendo nota delle raccomandazioni formulate nello Studio del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla violenza contro i bambini*, nonché del lavoro svolto dal Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile,

1. condanna lo sfruttamento sessuale dei bambini in tutte le sue forme, in particolare:
 - (a) la prostituzione infantile e la pornografia infantile, ivi incluse azioni volte a offrire, ottenere, procurare, fornire o reclutare un minore a tali fini o trarre profitto dallo sfruttamento di un minore a tali fini;
 - (b) ove si faccia uso di coercizione, forza, frode o minacce, abuso di fiducia, autorità o influenza su un minore, ovvero si offra o si dia denaro o altre forme di remunerazione/controprestazione in cambio di attività sessuali, anche nel corso di conflitti armati o in situazioni postconflittuali;
 - (c) la produzione, distribuzione, divulgazione o trasmissione, l'offerta o comunque il mettere a disposizione materiale pornografico infantile in tutte le sue forme (tramite sistemi informatici, Internet o attraverso altri mezzi);
 - (d) l'acquisizione e il possesso intenzionali di materiale pornografico infantile;
 - (e) la tratta di minori a fini di sfruttamento sessuale;
2. invita gli Stati partecipanti a uniformare la loro legislazione in materia ai loro pertinenti impegni e obblighi internazionali;
3. esorta gli Stati partecipanti ad adottare un approccio olistico al problema dello sfruttamento sessuale dei bambini, affrontando i fattori che ne sono all'origine e che vi contribuiscono, tra cui la domanda, che favorisce tutte le forme di sfruttamento sessuale dei

* UNGA A/61/299 distribuito il 29 agosto 2006. Il rapporto del Segretario generale sulla violenza contro i bambini è stato presentato l'11 ottobre 2006 al terzo Comitato dell'Assemblea generale dall'esperto indipendente Paulo Sergio Pinheiro.

bambini, e ad elaborare strategie globali e fattive nonché misure atte a prevenire e combattere lo sfruttamento sessuale dei bambini;

4. esorta vivamente gli Stati partecipanti ad adottare tutte le misure giuridiche atte a perseguire lo sfruttamento sessuale dei bambini, imponendo sanzioni effettive, proporzionate e deterrenti. A tale riguardo, incoraggia gli Stati partecipanti a prendere in considerazione misure giuridiche che consentano di perseguire i loro cittadini per gravi crimini a sfondo sessuale contro minori, anche nel caso in cui tali crimini siano commessi in un altro Paese;

5. invita gli Stati partecipanti a rafforzare le capacità delle istituzioni preposte all'applicazione della legge di avviare fattivamente indagini e perseguire i colpevoli;

6. invita gli Stati partecipanti ad agevolare la tutela giuridica, l'assistenza, le appropriate cure mediche, i programmi di riabilitazione e reintegrazione per i minori vittime dello sfruttamento sessuale e, ove appropriato, ad assicurare il rientro in condizioni di sicurezza dei minori oggetto di tratta;

7. invita gli Stati partecipanti a sensibilizzare l'opinione pubblica a tutti i livelli sociali sul problema dello sfruttamento sessuale dei bambini;

8. consiglia agli Stati partecipanti di elaborare sistemi compatibili e interscambiabili di registrazione di dati riferentisi sullo sfruttamento sessuale dei bambini, con il dovuto riguardo alla riservatezza dei dati personali, nonché di promuovere meccanismi globali di raccolta ed analisi dei dati sullo sfruttamento sessuale dei minori;

9. esprime sostegno alle misure degli Stati partecipanti, in collaborazione con organizzazioni non governative (ONG) e con gli appropriati rappresentanti di pertinenti settori economici, quali l'industria del turismo, il settore alberghiero e quello dei media, per eliminare la domanda di sfruttamento sessuale dei bambini;

10. sollecita una più intensa cooperazione tra gli Stati partecipanti affinché i responsabili dello sfruttamento sessuale dei bambini siano individuati, indagati, perseguiti e puniti;

11. raccomanda agli Stati partecipanti di istituire programmi di formazione sul tema dello sfruttamento sessuale dei minori per il personale impiegato, tra l'altro, nei settori della giustizia, della polizia, del turismo, dei trasporti, dell'assistenza sociale e sanitaria, della società civile, delle organizzazioni confessionali e dell'istruzione;

12. auspica che le pertinenti autorità degli Stati partecipanti, nel rispetto delle legislazioni nazionali in materia di tutela dei dati personali, collaborino con i gestori dei servizi Internet, con le società di carte di credito, con gli istituti bancari ed altri enti, nonché con le pertinenti ONG, al fine di rilevare informazioni attinenti allo sfruttamento sessuale dei bambini e renderle note;

13. raccomanda la creazione di servizi di assistenza telefonica o tramite Internet, eventualmente in collaborazione con organizzazioni non governative, ai quali i cittadini possano rivolgersi in via confidenziale per denunciare episodi di sfruttamento sessuale di minori, al fine di consentire l'avvio di indagini da parte delle istituzioni preposte all'applicazione della legge nonché fornire appropriato sostegno alle vittime e alle loro famiglie;

14. prende nota delle iniziative adottate dalla società civile volte a combattere lo sfruttamento sessuale dei minori, ivi incluso, tra l'altro, il Codice di condotta per la tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale nel settore turistico, elaborato dall'ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking in Children for Sexual Purposes);

15. incarica le strutture esecutive dell'OSCE, nell'ambito dei loro esistenti mandati, di esaminare modi e mezzi per assicurare l'appropriata formazione e sensibilizzazione dei funzionari OSCE sul problema dello sfruttamento sessuale dei minori, tenendo presenti il Codice di condotta per i funzionari dell'OSCE e l'Istruzione 11 per il personale in materia di tratta di esseri umani;

16. incoraggia le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE, nell'ambito dei loro esistenti mandati, a prestare attenzione al tema dello sfruttamento sessuale dei minori, ivi inclusi i rapporti tra tale fenomeno e la tratta di esseri umani, e pone l'accento sulla necessità che tali strutture e gli Stati partecipanti cooperino con altre organizzazioni internazionali, ONG e con la società civile nella lotta allo sfruttamento sessuale dei bambini.